



COMUNE DI RAVENNA
AREA ISTRUZIONE E POLITICHE DI SOSTEGNO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 80/90998
dell'11/07/2013, esecutiva dal 30/07/2013*

TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 - FINALITA'

- 1.1 Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
Il Comune, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le famiglie, promuove progetti mirati a favorire lo sviluppo dell'autonomia, della sicurezza e del senso di responsabilità dei ragazzi/e e a sensibilizzare alla mobilità sostenibile (ad esempio: "pedibus", "Vado a casa da solo: percorsi in autonomia fermata scuola bus-casa", "la scuola nel bus: rispetto delle regole e convivenza civile nei diversi contesti di vita").

Articolo 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- 2.1 Nell'ambito del diritto allo studio il Comune di Ravenna assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado che abitano nel forese in zone non servite dal servizio pubblico.
- 2.2 Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità sulla base della normativa vigente, compatibilmente con i vincoli economico-finanziari.
- 2.3 Il servizio viene organizzato per consentire agli alunni il raggiungimento delle sedi scolastiche del bacino di riferimento, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta, stabiliti dal Comune. I bacini di utenza per ogni singola scuola sono individuati nel "Patto per la Scuola" sottoscritto da Amministrazione Comunale, USP e Dirigenti Scolastici.
- 2.4 Il servizio può essere fornito, in deroga al punto 2.3, in via del tutto eccezionale, anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti modifiche sostanziali del percorso o nuove fermate.
- 2.5 Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario. Nel caso di diversi orari di entrata ed uscita viene effettuato il percorso con il maggior numero di studenti.
- 2.6 Il servizio di trasporto scolastico non è previsto al di fuori degli orari delle attività didattiche.
- 2.7 L'attivazione del servizio, di norma, è effettuata a fronte di almeno 10 iscritti. Nel caso in cui, in relazione ai rientri pomeridiani delle diverse classi, definite da ogni Istituzione Scolastica, il numero dei fruitori sia inferiore a 5, il servizio non viene attivato.

Articolo 3 - ORGANIZZAZIONE

- 3.1 Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno. Il Piano annuale del Trasporto Scolastico, che contiene percorsi, orari e fermate, è elaborato sulla base delle richieste presentate tenendo conto dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi. Il Piano viene preventivamente validato dagli uffici tecnici del Comune competenti in ordine alla sicurezza dei percorsi e delle fermate, per la tutela dei minori interessati. La validazione è necessaria ogni qualvolta si presenti la necessità di variazioni.
- 3.2 I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque eventuali peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste.
- 3.3 Il Piano può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, lavori stradali, ecc...) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.
- 3.4 In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc...) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio può essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.
In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, a tutela della sicurezza, il servizio di trasporto può essere sospeso.

Articolo 4 -ISCRIZIONI

- 4.1 L'iscrizione al servizio deve essere effettuata secondo le procedure definite dal Dirigente competente.
- 4.2 L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare dal criterio di competenza territoriale (bacino di utenza) di cui al precedente articolo 1 a garanzia del rispetto dell'organizzazione della rete scolastica.
- 4.3 Le domande presentate oltre il termine stabilito sono accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza.
- 4.4 L'ammissione al servizio viene comunicata per iscritto con invio dell'abbonamento annuale.
- 4.5 L'alunno deve portare sempre con sé l'abbonamento che deve essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus e in qualsiasi momento di controllo da parte del personale addetto.

Articolo 5 - TARIFFE

- 5.1 Le famiglie partecipano alla copertura dei costi attraverso il pagamento di una tariffa annuale modulata in relazione all'ISEE e secondo quanto previsto dal sistema tariffario del servizio di trasporto scolastico stabilito dal Comune.
- 5.2 La tariffa ha carattere forfetario e comprende i viaggi di andata e ritorno indipendentemente dal numero. Nel caso in cui, per effetto dei diversi orari di rientri pomeridiani stabiliti dalle Istituzioni scolastiche, in alcuni viaggi di ritorno si determini un numero di utenti inferiore a 5, il servizio non viene attivato senza che ciò comporti alcuna riduzione della tariffa.
- 5.3 A fronte di particolari ragioni organizzative del Comune che determinano l'attivazione del servizio per la sola andata o per il solo ritorno, la famiglia paga il 50% della tariffa prevista.
- 5.4 Le famiglie ogni anno sono tenute a presentare la necessaria autocertificazione al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie. Chi non presenta l'autocertificazione paga la tariffa intera.
- 5.5 La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione dal servizio.
- 5.6 Gli utenti non in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno scolastico precedente, vengono ammessi al servizio solo ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

Articolo 6 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

- 6.1 L'alunno all'interno del mezzo deve tenere un comportamento corretto: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista.
- 6.2 E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, gettare oggetti dalla vettura.
E' altresì vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a se e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.
- 6.3 Qualsiasi danno arrecato dai minori alla vettura, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno provocato il danno.
- 6.4 E' fatto obbligo ad un genitore, o ad un esercente la potestà genitoriale o delegato, di accompagnare il minore alla fermata stabilita e riprenderne la custodia, al ritorno, al momento della discesa. In caso di mancata presenza del genitore o proprio delegato verrà fatta specifica segnalazione al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Articolo 7 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

- 7.1 Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.
- 7.2 Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno inoltre il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo.
- 7.3 Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.
- 7.4 L'autista in caso di comportamenti scorretti deve richiamare verbalmente l'alunno/i. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere tempestivamente alla segnalazione all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 8 (SANZIONI).
- 7.5 L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. In caso di comportamenti scorretti degli studenti, l'autista ha la facoltà di ritirare l'abbonamento al trasporto scolastico e avvisare tempestivamente l'ufficio competente.

Articolo 8 - SANZIONI

- 8.1 Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune, previa informazione ai Dirigenti Scolastici di riferimento, applicherà i seguenti provvedimenti :
 - a) richiamo verbale
 - b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto stabilito all'art. 6 (COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI)
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.
- 8.2 Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la potestà genitoriale e al soggetto che gestisce il trasporto.

Articolo 9 - CONTROLLI

- 9.1 Il Comune effettua adeguati controlli sulle linee scolastiche a seguito di segnalazioni e a campione al fine di verificare il buon andamento del servizio.